

Contratto collettivo regionale di lavoro

del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2002–2003 e quadriennio normativo (I fase) 2002–2005, sottoscritto il 26 novembre 2004.

(Omissis) (...)

ART. 35

Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale

1. ¹

2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell'articolo 6 del CCRL 25 luglio 2001 dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d) – nozione di retribuzione, del presente CCRL nelle seguenti misure:

- a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del CCRL 25 luglio 2001, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 5, primo periodo, del CCRL 25 luglio 2001, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell'articolo 17 del CCRL 1 agosto 2002.

5. La presente disciplina trova applicazione con effetto dal gennaio 2003.

(Omissis) (...)

1) Aggiunge il c. 3 all'art. 18 del c.c.r.l. sottoscritto l'1.8.2002.

ART. 39

Conferma di discipline precedenti

1. Per quanto non previsto nel presente CCRL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non disapplicate, la disciplina del CCNL 6 luglio 1995 e dei CCRL 25 luglio 2001 e 1 agosto 2002. E', in via esemplificativa, confermata la disciplina dell'articolo 17 del CCNL del 6 luglio 1995 sull'orario di lavoro e sulla relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell'articolo 18 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi compresi gli articoli 17 (lavoro straordinario), 54 (turnazioni), 55 (reperibilità), 56 (trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), 85 (riduzione di orario) del CCRL 1 agosto 2002.

(Omissis)

(...)